



Municipalità 8

Piscinola-Marianella, Scampia.

Chiaiano

Direzione

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 5 DEL 7 GENNAIO 2025

OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico lungo via Tirone, dal 13/01/2025 AL 13/05/2025.

IL DIRETTORE

Vista la richiesta di occupazione di suolo pubblico da parte della 2I RETEGAS SPA per la realizzazione di lavori di scavo in via Tirone per la posa in opera di infrastrutture per la distribuzione del gas come previsto nel piano industriale affidato in concessione con Determinazione del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche n.20 del 21/06/2021

Visto il verbale della conferenza di servizi svoltasi il 13/11/2024

Considerato che al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale durante l'esecuzione dei lavori si rende necessario introdurre il divieto di transito lungo via Tirone in ognuna delle giornate lavorative dal 13/01/2025 AL 13/05/2025.

Ritenuto che, per i motivi esposti, si debbano adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto.

Visti il d.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. e il relativo Regolamento di esecuzione d.P.R. 495/1992 e il d.lgs. 267/2000.

Attestato che il presente atto non contiene dati personali;

Attestato che il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e pertanto non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Napoli;

Letta la circolare del Vice direttore generale – Area tecnica PG/2014/291749 dell'8 aprile 2014.

Viste le Disposizioni Organizzative del Direttore della Municipalità 8 n. 26 del 6/5/2024 e n.46 del 4/6/2024

O R D I N A

Istituire in via Tirone dal 13/01/2025 al 13/05/2025 (ad eccezione di sabati, domeniche e festivi)

– divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso:

Tutte le ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente ordinanza sono da ritenersi sospese.

Sarà cura dell'Impresa esecutrice dei lavori, incaricata dalla 2IRETEGAS, la fornitura ed il mantenimento in efficienza della segnaletica orizzontale e verticale necessaria all'attuazione del dispositivo innanzi illustrato.

La medesima impresa dovrà apporre segnaletica di indicazione e di preavvertimento del dispositivo viabilistico in oggetto lungo via Tirone e lungo via cupa del Cane fino al confine con il Comune di Marano di Napoli e lungo Traversa di via S.Maria a Cubito fino all'intersezione con via Tirone.

Il Servizio autonomo Polizia locale, qualora se ne presentasse la necessità, è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento e ogni altro accorgimento di carattere contingente che ritenga necessario per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale.

Il Servizio autonomo Polizia locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri agenti della Forza pubblica previsti dall'art.12 del d.lgs. 285/1992, per la esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da
Funz.Ing. Francesco Truppa
per il
Direttore della Municipalità 8
Dott.Giuseppe Imperatore

La firma in formato digitale è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.